



A: CL Rottami S.r.l.
Dott. Geol. Massimo Melani (consulente)
e p.c.:
Settore Autorizzazioni Rifiuti
ARPAT – Dip.to di Livorno
Azienda USL Toscana Nord Ovest, dipartimento prevenzione di Livorno
Comune di Rosignano M.mo

OGGETTO: Decreto legislativo 152/2006 art.6 commi 9 e 9 bis, legge regionale 10/2010, art. 58. Progetto di modifica dell'impianto esistente di autorottamazione e gestione di rifiuti, ubicato nella Zona Industriale Le Morelline, nel Comune di Rosignano Marittimo (LI); proponente e gestore: CL Rottami S.r.l. Esiti della valutazione preliminare.

In relazione alla richiesta di valutazione preliminare pervenuta da codesta Società il 29/10/2024 al n. 0566159, in merito al progetto di modifica indicato in oggetto, si comunica quanto segue.

Inquadramento amministrativo

L'impianto in oggetto ricade al punto 7 lettera za) dell'allegato IV alla parte seconda del D.lgs. 152/2006 in quanto svolge operazione R4 su rifiuti pericolosi (trattamento veicoli fuori uso EER 160104*). Potrebbe rientrare anche alla lettera zb), in funzione del quantitativo massimo giornaliero di rifiuti non pericolosi gestiti in R3 ed in R4.

Fino al 2020, il sito produttivo era gestito da altra Società.

L'impianto è stato oggetto di un procedimento di verifica di assoggettabilità postumo, concluso con Atto dirigenziale n. 105 del 30/07/2010 della Provincia di Livorno – al tempo competente in materia, recante provvedimento di esclusione dalla procedura di VIA.

Successivamente la Provincia di Livorno ha rilasciato il rinnovo dell'autorizzazione art.208 del d.lgs.152/2006 con Atto dirigenziale n. 70 del 29/04/2011.

La Regione Toscana, con Decreto n.12449 del 23/07/2019 procedeva al rilascio di nuova autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 per modifica sostanziale, in quanto il gestore ha richiesto di riunire in una unica autorizzazione le attività soggette all'art. 208 suddetto e le attività precedentemente svolte in procedura semplificata (gestione rifiuti non pericolosi); è stata prevista l'introduzione dell'operazione R12 (selezione e cernita e riduzione volumetrica);

I quantitativi ad autorizzati sarebbero i seguenti:



- stoccaggio R13 7,5 t/giorno per i rifiuti non pericolosi (metalli ferrosi e non ferrosi, legno e plastiche) e 14 t/giorno per i rifiuti pericolosi (veicoli fuori uso);
- quantitativo massimo annuale in R13 di 1737 t/anno per i rifiuti non pericolosi e 110 t/anno per i rifiuti pericolosi.

L'autorizzazione del 2019, con Decreto regionale n.9615 del 01/07/2020, è stata volturata a CL Rottami S.r.l.

Il Settore scrivente, in merito al suddetto impianto, ha espresso una valutazione preliminare, con nota prot. n. 0445506 del 08/08/2024; la modifica relativa all'incremento dei quantitativi di rifiuti gestiti tramite operazione R13 è stata giudicata non sostanziale mentre il previsto ampliamento del sito produttivo è stato giudicato quale modifica sostanziale ai fini VIA. Il proponente non ha presentato istanza di verifica di assoggettabilità per la suddetta modifica sostanziale.

L'impianto è attualmente in esercizio.

Caratteristiche dell'impianto allo stato attuale

Presso l'impianto in esame viene effettuata attività di autorottamazione e recupero di rifiuti non pericolosi. Le operazioni autorizzate dal Decreto 12449/2019 sono: R3 (per plastiche e legno), R4 (per i metalli), R12 e R13; le tipologie di rifiuto autorizzate sono le autovetture da rottamare, rifiuti ferrosi, non ferrosi, RAEE, cavi elettrici, plastiche, componenti auto e legno.

L'impianto comprende un capannone ed un piazzale. Il pavimento del capannone e la pavimentazione del piazzale sono impermeabili. E' presente una palazzina adibita ad uffici e locali/spogliatoi.

L'impianto è delimitato da una recinzione di 2 metri di altezza.

Lo stabilimento si sviluppa su di un'area di 2.250 m², di cui: 1.525 m² sono rappresentati da superficie asfaltata; 725 m² superficie coperta.

Il materiale in entrata viene depositato internamente al piazzale, nell'area individuata per la messa in riserva, selezione-cernita.

L'attività è basata su due flussi di rifiuti in ingresso: uno derivante dall'attività di bonifica dei veicoli fuori uso, l'altro derivante dal recupero di rottami speciali non pericolosi, quali:

- rifiuti metallici ferrosi e non ferrosi, provenienti da attività industriali commerciali di servizio artigianali;
- parti di autovetture, parti di veicoli o autovetture bonificate provenienti da attività industriali; commerciali, attività di servizio artigianali, ditte di autodemolizioni;
- cavi elettrici;
- rottami elettrici R.A.E.E. che vengono stoccati fuori dal capannone, ma in cassoni;
- componenti rimossi dai R.A.E.E.;
- plastica e paraurti che vengono stoccati fuori capannone, ma in cassoni;
- legno che viene stoccato fuori capannone, ma in cassoni.

L'unica fonte di approvvigionamento idrico è costituito dall'acquedotto.

Le AMDC, aventi come recapito la pubblica fognatura, vengono trattate in apposito impianto. E' previsto un autocontrollo allo scarico, al fine di verificare il rispetto dei limiti tabellari dettati dalla tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza al D.lgs. n.152/2006, con cadenza annuale.



I quantitativi ad oggi autorizzati in R13 sono i seguenti:

Macro famiglie	Stoccaggio istantaneo (t)	Quantitativo max annuale (t/anno)
Ferrosi	7,5	1737
Non ferrosi		
Parti autovetture		
RAEE		
Cavi elettrici		
Pastica e paraurti		
Legno	14	110
Veicoli fuori uso		

Progetto di modifica previsto

Il progetto di modifica previsto, oggetto del presente parere, prevede l'incremento dei rifiuti gestiti in impianto mediante l'operazione R13 e l'ampliamento del sito produttivo mediante l'acquisizione di un contiguo lotto artigianale, provvisto di piazzale e capannone; il piazzale pavimentato occupa uno spazio di 4500 m², il fabbricato di m² 450. Non subirebbe variazioni il quantitativo di rifiuti pericolosi gestiti in R4 (t/giorno).

Il proponente motiva la richiesta sulla base del cambiamento del mercato che produce veicoli mediamente di maggiore massa.

Effettua altresì un'analisi degli strumenti di pianificazione attualmente vigenti e degli impatti derivanti dalla modifica richiesta evidenziando che le componenti maggiormente interessate dalla modifica sono quelle relative alla viabilità e alle emissioni in atmosfera.

Il sito in esame è ubicato nell'area produttiva Le Morelline collocata nella periferia est del centro abitato di Rosignano Solvay; ha destinazione produttiva.

L'area in esame confina con altre attività produttive e non vi sono nelle immediate vicinanze edifici a destinazione abitativa e/o sensibili.

Non sono presenti:

- aree boscate,
- aree soggette a vincolo paesaggistico;
- parchi;

l'impianto è posto in area a pericolosità geomorfologica G1 bassa ; in area a pericolosità idraulica P1 bassa.

Dal punto di vista logistico e gestionale le operazioni svolte nell'area in ampliamento sono le seguenti:

- messa in riserva R13 di rifiuti in ingresso non pericolosi;



- stoccaggio di rifiuti non pericolosi ottenuti dalle operazioni di recupero di cui sopra (cernita, selezione, pressatura, smontaggio, cesoiatura...);
 - zona di trattamento R12, di rifiuti non pericolosi, che consiste nella cernita e selezione manuale o per mezzo di ragno semovente;
 - zona di trattamento R12 mediante pressa-cesoia;
 - trattamento R12 che consiste nello smontaggio delle macchine già bonificate (cioè private di sostanze pericolose).
- Nel perimetro attuale vengono ridefinite le zone di deposito e stoccaggio.

Considerazioni del proponente

Il proponente segnala – tra l'altro - quanto segue:

- il trattamento giornaliero dei veicoli fuori uso in R4, rimane invariato e pari a 8 t/giorno;
- i giorni lavorativi annui rimangono pari a circa 250;
- l'ampliamento dell'impianto è strettamente legato alla necessità di disporre di maggiori spazi per la gestione e il trattamento dei materiali non pericolosi, metalli ferrosi e quindi di adeguare gli spazi aziendali;
- l'area di ampliamento era già urbanizzata e destinata ad attività produttive;
- viene allegata una relazione acustica;
- verrà aggiornato il sistema di trattamento delle AMDC.

Conclusioni: Valutazione preliminare del progetto di modifica

Il progetto prevede un consistente ampliamento dell'area dell'impianto, che agli attuali 2250 m² vedrebbe aggiungersi ulteriori 4500 m². L'area di ampliamento è già urbanizzata e quindi non si determinerebbe consumo di suolo. L'area di ampliamento non sarebbe destinata alla gestione dei rifiuti pericolosi.

Si rileva che allo stato modificato l'assetto produttivo, logistico e gestionale dell'impianto risulterebbe significativamente variato rispetto all'assetto attuale, con possibili conseguenze in termini di collocazione delle sorgenti sonore e di corretta tutela delle acque sotterranee e di adeguata gestione delle AMDC, con riferimento a tutta l'area in ampliamento, per la quale deve essere accertata l'idoneità dei presidi ambientali esistenti e previsti.

Tutto ciò premesso, visti:

- l'art. 5 comma 1 lettere l) ed l-bis) e l'art.6 comma 9 e comma 9 bis del D.Lgs.152/2006;
- l'art.39, l'art. 43 comma 2 e l'art.45 della L.R. 10/2010;
- l'art. 58 della L.R. 10/2010;
- il punto 8.t) dell'allegato IV parte seconda del D.Lgs. 152/2006;
- i principi di prevenzione e di precauzione di cui all'art.3ter del d.lgs.152/2006;
- la l.r. 22/2015;

visto il vigente Piano regionale rifiuti e bonifiche ed in particolare l'allegato 4, afferente ai criteri localizzativi;

dato atto che l'impianto in esame – nell'assetto attuale - è stato oggetto di un procedimento di verifica di assoggettabilità, concluso con provvedimento di esclusione dalla procedura di VIA;

visto il precedente parere del Settore scrivente n.445506 del 8.8.2024, afferente a modifiche molto simili a quelle oggetto della presente valutazione;



il progetto di ampliamento previsto comporta la modifica alle caratteristiche ed al funzionamento dell'impianto; l'ampliamento dell'impianto avverrà in area contigua. Si ritiene che la variazione delle caratteristiche e del funzionamento dell'impianto possa determinare un incremento significativo dei fattori di impatto in termini di rumore e corretta gestione delle AMD, anche con riferimento alle necessarie caratteristiche che dovranno possedere le previste pavimentazioni dell'area in ampliamento, nonché il relativo sistema di raccolta e di trattamento delle AMD. Detto incremento di impatto dovrà essere valutato nell'ambito di un procedimento di verifica di assoggettabilità, nel quale saranno consultati i Soggetti competenti in materia ambientale ed il pubblico.

Si è quindi del parere che il progetto di ampliamento rientri tra quelli di cui al punto 8 lettera t) dell'allegato IV alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e che quindi debba essere sottoposto alla procedura di verifica di assoggettabilità di competenza regionale, in quanto modifica sostanziale di un impianto esistente.

Ai fini di una eventuale presentazione di una istanza di avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità di cui all'art. 19 del d.lgs. 152/2006 ed all'art. 48 della l.r. 10/2010, si raccomanda alla Società in indirizzo, di tenere conto di quanto previsto:

- all'art. 19 ed agli allegati IV bis e V alla parte seconda del d.lgs. 152/2006;
 - all'art. 48 della l.r. 10/2010;
 - dalla D.G.R. 1083/2024, allegati A e B;
 - dalle indicazioni riportate sul sito della Regione Toscana (<http://www.regione.toscana.it/-/valutazione-di-impatto-ambientale-via>), "Guida per il proponente";
 - dal vigente Piano regionale rifiuti e bonifiche;
 - dal regolamento dpgr 46R/2008, in materia di AMD;
 - dal vigente Piano comunale di classificazione acustica;
- nonché delle considerazioni svolte nel presente parere.

Il presente parere è riferito esclusivamente alle procedure di valutazione di impatto ambientale; è fatto salvo quanto previsto dalla restante normativa ambientale. Quanto sopra non esonera il proponente dall'acquisizione dei titoli abilitativi previsti dalle disposizioni normative vigenti.

Si informa il proponente che il presente parere sarà pubblicato sul sito web regionale in applicazione dell'art.6 comma 9 del d.lgs. 152/2006.

Si comunica infine al proponente ed ai relativi consulenti l'informativa agli interessati ex art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento Generale sulla protezione dei dati", riportata in calce alla presente.

Per ogni informazione riguardo alla presente valutazione può essere fatto riferimento a:
Pietro Carnevali tel. 055 – 4386235 mail pietro.carnevali@regione.toscana.it

La Responsabile
Arch. Carla Chiodini

PC/LG



Informativa agli interessati ex art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 “Regolamento generale sulla protezione dei dati”.

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679, La informiamo che i suoi dati personali verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza, con modalità cartacee e con l'ausilio di mezzi informatici ed esclusivamente per finalità di trattamento dei dati personali dichiarati nell'istanza di avvio del procedimento nonché nella documentazione allegata all'istanza e comunicati al Settore Valutazione Impatto Ambientale; il trattamento è finalizzato all'espletamento delle funzioni istituzionali definite nella Parte Seconda del Codice Ambiente, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e nella L.R. 10/2010. I dati personali acquisiti in esecuzione dell'istanza saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale vengono comunicati.

A tal fine Le facciamo presente che:

1. la Regione Toscana, Giunta regionale, è il titolare del trattamento (dati di contatto: Piazza Duomo n.10 - 50122 Firenze; regionetoscana@postacert.toscana.it);
2. l'acquisizione dei Suoi dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra descritte: ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornirli determinerà l'impossibilità da parte del Titolare del trattamento ad erogare il servizio richiesto con la presentazione dell'istanza e quindi la conseguente impossibilità ad avviare il relativo procedimento; i Suoi dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra europeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione;
3. i Suoi dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato;
4. i Suoi dati saranno conservati presso Settore Valutazione Impatto Ambientale per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso; saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
5. Lei ha il diritto di accedere ai dati personali che la riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati (urp_dpo@regione.toscana.it);
6. può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell'art. 79 del Regolamento.